

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE ARTICOLATA IN 2 LOTTI**

Per l'affidamento separato di 2 contratti di  
**ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 48 MESI,  
E ULTERIORI SUCCESSIVI 24 MESI IN OPZIONE**

aventi ad oggetto la  
**FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  
CON SORGENTE A LED  
CPV 31520000-7  
CUP: G19J17000010001**

LOTTO 1 - Apparecchi illuminanti a LED funzionali stradali e giardini

CIG [69772229BB]

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate

CIG [6977230058]

PRATICA 012/2017

**ALLEGATO 1A - SCHEMA DI CONTRATTO  
LOTTO 1 - CIG 69772229BB**

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**

**COLOUR DOCUMENT**

**SILFIspa**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**ING. ANTONIO PASQUA**

## SOMMARIO

ART. 1 PARTI CONTRAENTI .....	6
ART. 2 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	6
ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE. ....	7
ART. 4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE. 7	
ART. 5 CONFERIMENTO DEI POTERI DI REDAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E INVIO DEI CONTRATTI SPECIFICI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO. ....	7
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE. ....	7
ART. 7 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. ....	8
ART. 8 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI PATTI E CONDIZIONI. ....	9
ART. 9 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE. ....	10
ART. 10 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI. ....	10
ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI. ....	11
ART. 12 OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA COMMITTENTE. ....	12
ART. 13 CONTENUTO DEL CONTRATTO. ....	12
ART. 14 TIPO DI CONTRATTO. ....	13
ART. 15 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO. ....	13
ART. 16 CONTRATTI SPECIFICI APPLICATIVI DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. 14	
ART. 17 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI. ....	15
ART. 18 PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO. ....	15
18.1 TABELLA RELATIVA ALLA POTENZA ED AI PREZZI UNITARI OFFERTI PER OGNI TIPICO DI GEOMETRIA DI AREA ILLUMINATA .....	16
18.2 TABELLA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA GARANZIA TECNICA OFFERTA .....	17
18.3 TABELLA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA TASSO DI GUASTO OFFERTO .....	17

18.4	TABELLA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI CONSEGNA OFFERTO .....	17
ART. 19	PREVISIONI GENERALI SUL CONTRATTO BASE. ....	18
ART. 20	PREVISIONI GENERALI SULL'OPZIONE. ....	18
ART. 21	LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE.....	18
ART. 22	INADEMPIMENTO PER CONSEGNE EFFETTUATE IN LUOGHI DIVERSI.....	19
ART. 23	DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. ....	19
ART. 24	TEMPI DI CONSEGNA. ....	21
ART. 25	EFFICACIA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE. ....	22
ART. 26	CORRISPETTIVO. ....	23
ART. 27	CARATTERI DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI, PER CIASCUN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	23
ART. 28	PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO BASE.....	23
ART. 29	PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE FORNITURE OGGETTO DELL'OPZIONE. 24	
ART. 30	PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO.....	25
ART. 31	CONTABILITÀ A MISURA. ....	25
ART. 32	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, PER CIASCUN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	25
ART. 33	PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE. ....	26
ART. 34	VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DELLE FORNITURE.....	26
ART. 35	PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI. ....	27
ART. 36	PROVE DI TIPO.....	27
ART. 37	TASSO DI GUASTO (FAILURE RATE).....	28
ART. 38	DEPOSITO IN GIACENZA PER PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO IN GARANZIA.....	28
ART. 39	GARANZIA TECNICA SUL PRODOTTO.....	29

ART. 40 PEZZI DI RICAMBIO .....	31
ART. 41 PENALI PER IL RITARDO. ....	31
ART. 42 RECESSO UNILATERALE DELLA COMMITTENTE. ....	32
ART. 43 CONTROVERSIE.....	33
ART. 44 RISERVATEZZA. ....	33
ART. 45 SPESE GENERALI. ....	33
ART. 46 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	33

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO LOTTO 1  
TRA SILFISPA E \_\_\_\_\_**

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio di firme digitali a mezzo PEC,

i signori

Dott.ssa Manuela Gniuli, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo "SILFIspa"), con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, (come da Delibera del CdA n. 01/17/GC/CDA del 31 gennaio 2017), presso la cui sede legale è domiciliata ai fini della carica (committente/SILFI)

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura \_\_\_\_\_ allegata al presente Contratto] \_\_\_\_\_ e quindi legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. Di \_\_\_\_\_ (esecutore/fornitore/appaltatore)

premesso che

- il Contratto è stato affidato all'operatore economico che ha ottenuto l'aggiudicazione del Lotto n. 1 all'esito della gara in epigrafe
- la gara è stata indetta con Bando e Disciplinare pubblicati il \_\_\_ e si è conclusa con

- aggiudicazione del \_\_\_ divenuta efficace il \_\_\_
- i controlli e gli adempimenti presupposti alla stipula hanno dato esito positivo ed il Contratto può validamente essere sottoscritto
  - restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla lex specialis e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta tecnica ed economica
  - sono stati accertati i poteri di rappresentanza, mediante acquisizione di \_\_\_ (che resta allegato al presente atto), in capo ai soggetti che compaiono a tal fine

tutto quanto sopra premesso  
sottoscrivono

il presente Contratto di Accordo quadro e concordemente accettano i patti e le condizioni che seguono. Salva l'applicazione delle norme di cui al d.lgs. 50/2016, e ove compatibili anche di quelle di cui al Codice civile, ancorché qui non espressamente richiamate.

## **PARTE I**

### **SOGGETTI E PARTI DEL CONTRATTO**

#### **Art. 1 Parti contraenti.**

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

#### **Art. 2 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.**

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_, con i seguenti recapiti:

- telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ .
- L'esecutore che non disponga di un indirizzo di PEC, è tenuto ad acquisirlo a proprie cura e spese.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

### **Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.**

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è l'Ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

### **Art. 4 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto, è \_\_\_\_\_.

### **Art. 5 Conferimento dei poteri di redazione, sottoscrizione e invio dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.**

Con la sottoscrizione del presente atto, il legale rappresentante di SILFIspa delega, ed espressamente autorizza il RUP nella persona di Ing. Antonio Pasqua a, in nome e per conto di SILFIspa, redigere, sottoscrivere e trasmettere all'esecutore, affinché siano eseguiti, tutti i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro in conformità alle previsioni dello stesso, conferendogli a tal fine ed entro tali limiti il potere di rappresentare contrattualmente la committente.

### **Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.**

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale direttore tecnico e responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor \_\_\_\_\_ e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile:

dati anagrafici \_\_\_\_\_

il recapito fax \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

L'esecutore a proprie cura e spese, nel caso in cui il direttore tecnico responsabile non sia provvisto di casella PEC, dovrà acquisirla e renderla disponibile.

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

#### **Art. 7 Subappalto e avvalimento.**

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 50/2016.

La committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

## **PARTE II**



## **CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 8 Accettazione incondizionata di patti e condizioni.**

La sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella *lex specialis* della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- specifiche tecniche dei prodotti da fornire
- modalità e tempi di fornitura e consegna
- previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del d.lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché quelle comunque applicabili, si intendono integralmente trascritte e comunque continueranno ad avere efficacia nei rapporti tra le parti. Ferme le eventuali previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali alle nuove normative.

L'obbligo generale di osservanza di tutte le norme (di legge, regolamentari, attuative del d.lgs. 50/2016, connesse) vigenti si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Accordo quadro e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'accordo stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
- di aver giudicato, nel formulare la propria offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione del fatto che in essi si intendono già compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore durante l'esecuzione dell'Accordo quadro non potrà quindi eccepire, neppure al fine di ottenere proroghe sui tempi di fornitura e consegna o incrementi di qualsivoglia natura nel corrispettivo, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

### **Art. 9 Obblighi generali e specifici dell'esecutore.**

L'esecutore assume verso SILFIspa tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che SILFIspa potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

L'esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da SILFIspa ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di SILFIspa) termini essenziali ed inderogabili. La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla committente.

### **Art. 10 Obblighi preliminari e continuativi.**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della fornitura.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

#### **Art. 11 Tutela dei lavoratori.**

L'esecutore è obbligato ad eseguire le forniture oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di SILFIspa, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni SILFIspa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva e dandone notizia alle competenti Autorità.

SILFIspa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini per il pagamento, con la conseguenza che non potranno maturare gli interessi legali o moratori, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

SILFIspa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

SILFIspa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni dei termini di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a SILFIspa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni. Le eccezioni se opposte e le domande se proposte, anche tramite eventuali riserve in corso di esecuzione, si intenderanno inammissibili e la committente dovrà respingerle integralmente ed automaticamente.

#### **Art. 12 Obblighi contrattuali della committente.**

SILFIspa non garantisce un minimo di ordini e di forniture che in ogni caso richiederà all'esecutore, quindi non assume alcun obbligo di acquisto e di pagamento verso l'esecutore, se non quelli che deriveranno dagli eventuali ordini (contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro) che gli vorrà rivolgere nel periodo di validità dell'Accordo quadro.

SILFIspa si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere ordini all'esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.

### **PARTE III**

#### **ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO**

#### **Art. 13 Contenuto del Contratto.**

Il presente Contratto di Accordo quadro detta le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le forniture oggetto del Lotto 1 che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture (cfr. art. 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs. 50/2016).

Le previsioni del Contratto sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali e contrattuali inerenti il medesimo Lotto.

L'esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

- nella lex specialis di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'affidatario ha integralmente incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

Le previsioni di cui al presente Contratto sono altresì integrate dalle disposizioni delle “Condizioni Generali di Appalto” di SILFIspa (di seguito anche CGA), nella versione aziendale “REV 0.0” del 21/09/2016, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio, ancorché non materialmente allegato al presente atto. Le condizioni generali di appalto di SILFIspa sono reperibili all'indirizzo [www.silfi.it](http://www.silfi.it)  
→ Acquisti Gare e Contratti → Fornitori → Condizioni generali di APPALTO.

#### **Art. 14 Tipo di Contratto.**

Il Contratto è un “Accordo quadro di forniture” disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di apparecchi illuminanti con sorgenti allo stato solido (SSL-LED) per l'illuminazione pubblica secondo le disposizioni che seguono, e nel rispetto di tutti gli atti sopra richiamati, ivi compreso e specialmente il Capitolato Tecnico Prestazionale.

#### **Art. 15 Condizioni generali di esecuzione dell'Accordo Quadro.**

Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:

- l'esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente;
- l'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente;

- il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere;
- il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle forniture che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a forniture che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
- la committente non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;
- le forniture oggetto del Contratto base saranno ordinate, tramite contratti specifici applicativi, mantenendo fermi i prezzi unitari e le specifiche tecniche dei beni come definiti dalla lex specialis e nella misura offerta dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, con applicazione agli stessi delle condizioni dettate nel presente Contratto.

#### **Art. 16 Contratti specifici applicativi del Contratto di Accordo Quadro.**

Tutte le forniture che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Tali contratti applicativi potranno essere sottoscritti dal RUP, a ciò autorizzato e delegato dalla committente (cfr. Art. 5), potranno avere la forma semplificata del modulo o BUONO D'ORDINE, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore, presso il recapito da esso a tal fine indicato all'Art. 6, al momento della sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro.

Con ciascun Contratto applicativo verranno precisate le condizioni della relativa fornitura, e lo stesso conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni: tipologia e numero di beni; luogo di consegna; prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo; termini di consegna e penali per il ritardo e/o per l'inadempimento. Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del Contratto di Accordo quadro.



### **Art. 17 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.**

Le forniture dovranno essere consegnate nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. La consegna, nei luoghi e nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della consegna o per la sub-fornitura di materiali, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

## **PARTE IV**

### **FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO**

#### **Art. 18 Prestazioni oggetto del Contratto.**

L'esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le forniture oggetto del Contratto, secondo le disposizioni e nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito anche CTP) ed ai contratti specifici applicativi dello stesso.

Il Contratto è articolato in due parti: CONTRATTO BASE e OPZIONE a favore della committente. L'opzione a sua volta contempla due tipologie di beni di fornire: a) supplementari; b) complementari. Oggetto del CONTRATTO BASE sono beni per i quali il Contratto e il CTP, integrati con l'offerta tecnica ed economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, stabiliscono già integralmente: specifiche tecniche, prezzi unitari, corrispettivo complessivo stimato massimo.

Oggetto dell'OPZIONE a favore della stazione appaltante sono i beni:

- di tipo a) SUPPLEMENTARI, per i quali il Contratto e il CTP, integrati con l'offerta tecnica ed economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono le specifiche tecniche, i prezzi unitari, i corrispettivi complessivi stimati massimi, fermo restando che anche rispetto a tutti tali contenuti la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi

prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali);

- di tipo b) **COMPLEMENTARI**, per i quali il Contratto e il CTP, integrati con l'offerta tecnica ed economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari.

Nell'ambito dell'OPZIONE dunque:

- per forniture **SUPPLEMENTARI** si intendono quelle di cui alla lettera a), aventi ad oggetto beni uguali o equivalenti a quelli oggetto del Contratto base;
- per forniture **COMPLEMENTARI** si intendono quelle di cui alla lettera b), aventi ad oggetto beni diversi da quelli oggetto del Contratto base.

L'OPZIONE è già utilizzabile nel periodo di durata naturale del Contratto di Accordo quadro (primi 48 mesi) ed anche il relativo eventuale importo residuo potrà essere consumato nei successivi 24 mesi di proroga.

Ai fini della applicazione del Contratto di Accordo quadro, i **PREZZI UNITARI** e le **SPECIFICHE TECNICHE** (come da Contratto), sono quelli indicati dalla committente ed integrati con l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore e precisamente riportati nelle seguenti tabelle:

*18.1 Tabella relativa alla potenza ed ai prezzi unitari offerti per ogni tipico di geometria di area illuminata*

<i>Tipico di geometria di area illuminata</i>	<i>Quantità di fornitura stimata</i>	<i>Famiglia / Modello offerto dal concorrente per il tipico richiesto</i>	<i>Taglia dimensionale del Modello offerto dal concorrente</i>	<i>Codice articolo di riferimento come da catalogo del concorrente</i>	<i>Potenza del singolo apparecchio offerto per il tipico richiesto (Watt) - in cifre (senza decimali)</i>	<i>Prezzo unitario netto offerto (Euro) - in cifre (max 2 decimali)</i>
A.06.01	1543					
A.07.01	2971					
A.07.02	540					
A.08.01	2357					
A.09.01	6928					
A.09.02	2474					
A.09.03	222					
A.10.01	802					



A.10.02	911					
A.10.03	278					
A.12.01	632					
A.12.02	2624					
A.12.03	735					
A.12.04	469					
B.AV.01	1745					
B.AV.02	697					
C.AS.01	46					
C.AS.02	448					
C.AS.03	721					

18.2 Tabella relativa alla determinazione della garanzia tecnica offerta

<b>Durata minima della Garanzia Tecnica di cui all'Art. 39 dello Schema di Contratto (anni)</b> <b>(A)</b>	<b>Valore "G" estensione della Garanzia Tecnica offerta rispetto alla durata minima (anni) - in cifre</b> <b>(G)</b>	<b>Tg durata totale della Garanzia Tecnica offerta (anni) - in cifre</b> <b>(A) + (G)</b>
8	G =	

18.3 Tabella relativa alla determinazione della tasso di guasto offerto

<b>Kf coefficiente moltiplicatore del tasso di guasto offerto</b> <b>- in cifre, max due decimali, con <math>0,40 \leq Kf \leq 1,00</math></b>

18.4 Tabella relativa alla determinazione del tempo di consegna offerto

<b>Tc tempo di consegna offerto (giorni)</b> <b>- in cifre (<math>25 \leq Tc \leq 60</math>)</b>

Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche e prestazionali dei beni da fornire, si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale.

La committente ha indicato le quantità STIMATE dei diversi beni oggetto della Fornitura, e la loro ripartizione tra le varie tipologie. La relativa stima NON ha alcuna efficacia obbligatoria per la

committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro quantitativi diversi. Le quantità stimate costituiscono però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto delle predette quantità stimate nonché delle previsioni di cui all'art. 24, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e indicati a titolo esemplificativo. L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Le quantità effettivamente da fornire saranno indicate nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e, limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti.

Dovranno essere forniti apparecchi soltanto nuovi (non rigenerati, non usati), a meno che non sia diversamente imposto da SILFIspa.

#### **Art. 19 Previsioni generali sul CONTRATTO BASE.**

Il Contratto base è eseguibile soltanto tramite contratti specifici applicativi dello stesso, nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente Contratto.

#### **Art. 20 Previsioni generali sull'OPZIONE.**

L'OPZIONE è prevista a favore della sola committente, la quale ne farà uso solo nei casi e nei limiti del proprio effettivo fabbisogno.

#### **Art. 21 Luoghi di consegna delle forniture.**

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura rischio e spese dell'esecutore, nei luoghi che saranno indicati dalla committente, presso magazzini della stessa o presso terzi, secondo le disposizioni dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, fino a un numero massimo di 5 (cinque) destinazioni diverse comunque situate nel territorio del Comune di Firenze o dei comuni limitrofi, previo appuntamento con il personale preposto della committente, con relativi quantitativi differenziati per ogni diversa destinazione.

Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte).

Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare. L'esecutore potrà predisporre l'imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile l'utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimentazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili.

Ogni singola confezione, contenente il singolo apparecchio illuminante e quanto indicato nel CTP, dovrà recare all'esterno un'etichetta che consenta facilmente di distinguere la tipologia di apparecchio al suo interno.

All'esterno di ogni pallet dovrà essere inoltre applicata una etichetta riportante in chiaro le informazioni sull'ordine ed il contenuto del pallet (packing list).

Il fornitore si impegna prima della spedizione, ad anticipare la packing list e il suo contenuto al DEC di SILFIspa; a tale scopo SILFIspa si riserva di chiedere al fornitore di utilizzare un'apposita applicazione web-based messa a disposizione dalla committente.

Gli eventuali euro pallet restano del fornitore, che dovrà ritirarli a propria cura e spese.

## **Art. 22 Inadempimento per consegne effettuate in luoghi diversi.**

Nessuna fornitura sarà accettata e pagata se non eseguita presso i luoghi indicati da SILFIspa.

Il luogo di esecuzione della consegna costituisce elemento ESSENZIALE delle obbligazioni assunte dall'esecutore.

## **PARTE V**

### **TEMPI DELL'ESECUZIONE**

## **Art. 23 Durata e termini di efficacia del Contratto di Accordo quadro.**

La DURATA del Contratto di ACCORDO QUADRO è stabilita in 48 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione. A favore della committente, è stabilita la durata della PROROGA di ulteriori 24 MESI,

consecutivi dalla data di scadenza dei predetti 48 mesi, operativa solo in caso di dichiarazione della stazione appaltante contenente la volontà di valersene e rivolta al fornitore, prima della scadenza dei 48 mesi.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto (BASE + OPZIONE) potranno essere utilizzate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO MASSIMO TOTALE, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata di 48+24 mesi oppure consumato l'intero importo del corrispettivo massimo totale).

Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati interamente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente, e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pretesa.

Nel caso in cui sia esaurito, prima della scadenza dei termini di durata, il corrispettivo massimo stimato per il Contratto base ma non quello per l'opzione, è fatta salva la facoltà per la committente di disporre delle somme relative all'opzione per ottenere ulteriori forniture dei beni oggetto del Contratto base, mediante nuovi contratti specifici esecutivi dell'Accordo quadro, entro i limiti del corrispettivo massimo totale.

Nel caso in cui sia esaurito, prima della scadenza dei termini di durata, il corrispettivo massimo stimato per la sola opzione ma non quello per il Contratto base, è fatta salva la facoltà per la committente di disporre delle somme relative al Contratto base per ottenere ulteriori forniture dei beni oggetto dell'opzione, mediante nuovi contratti specifici esecutivi dell'Accordo quadro, entro i limiti del corrispettivo massimo totale.

I TERMINI di esecuzione di ciascun contratto specifico applicativo saranno quelli in esso indicati. Nel caso in cui il termine di ultimazione delle prestazioni di uno o più contratti applicativi cada in una data successiva alla cessazione del Contratto di Accordo quadro (per scadenza del termine di durata o esaurimento dell'importo), il termine del contratto applicativo prevale e comporta l'estensione automatica sino alla relativa data di tutte le previsioni di cui al Contratto di Accordo quadro, che restano valide ed efficaci tra le parti, per ciò che concerne le previsioni relative a prestazioni controprestazioni adempimento e inadempimento, fintanto che i rapporti contrattuali tra le parti, di cui al contratto specifico in corso di esecuzione, non siano tutti definitivamente consumati. In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai 48+24 mesi previsti, l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non

potranno essere emessi contratti specifici applicativi dopo la scadenza dei suddetti termini di validità ed efficacia del Contratto.

#### **Art. 24 Tempi di consegna.**

I TEMPI DI CONSEGNA (TERMINI) saranno indicati da SILFIspa nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Saranno sempre ritenuti ESSENZIALI, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate sul fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva, e sul ritardo che ne possa in ipotesi derivare per l'esecutore. Detto ritardo sarà considerato NON giustificato, con tutte le conseguenze normative e contrattuali.

La committente indica qui di seguito dei TERMINI e quantità STIMATI:

1. consegna di forniture, per qualunque tipo e/o quantitativo, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio del Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro o nel minor termine indicato dal fornitore pari a Tc (tempo di consegna in giorni offerto in gara nel modello PT4mod per il Lotto 1;
2. consegna di forniture non prima di una certa data e non oltre una successiva data, oppure eventuale posticipo del termine di consegna in ragione di richiesta scritta e sottoscritta della committente successiva al Contratto applicativo, con obblighi per il fornitore di non consegnare le forniture fino alla scadenza termine dilatorio ma comunque entro i giorni indicati da detta scadenza, e con oneri di custodia e obblighi connessi a carico del fornitore fintanto che la fornitura non sia effettivamente consegnata alla committente ovvero nei luoghi da essa indicati. In tali casi, il fornitore non potrà pretendere (per esempio per costi ed oneri di custodia, stoccaggio, magazzino,....) alcuna somma aggiuntiva (ad alcun titolo) e le eventuali relative eccezioni domande e/o riserve saranno comunque respinte;
3. emissione del primo contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro entro 10 giorni dalla stipula del Contratto o dall'avvio anticipata dell'esecuzione del Contratto (come da disciplinare), con emissione di ulteriori contratti specifici applicativi, a distanza di 20 giorni l'uno dell'altro, e con tempi di consegna delle relative forniture secondo la cadenza di seguito indicata:

1. primo Contratto specifico a 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro: circa 7000 pezzi con consegna entro 60 giorni o minor termine indicato dal fornitore in sede di offerta e pari a Tc
2. secondo Contratto specifico a 20 giorni dal primo: circa 7000 pezzi con consegna entro 60 giorni o minor termine indicato dal fornitore in sede di offerta e pari a Tc
3. terzo Contratto specifico a 20 giorni dal secondo: circa 7000 pezzi con consegna entro 60 giorni o minor termine indicato dal fornitore in sede di offerta e pari a Tc.

Il fornitore si obbliga a, e garantisce di essere in grado di, fornire, in conformità a quanto prescritto dagli eventuali contratti specifici, circa il 90% delle forniture stimate oggetto del Contratto base entro e non oltre 9 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro.

I termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro termini diversi. Detti termini stimati costituiscono però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e sopra indicati. L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFIspa alcun onere o costo aggiuntivo.

Il Contratto risponde per la committente ad un fabbisogno urgente. È fatta salva la possibilità di concordare, in corso di esecuzione, termini più brevi, a condizione che l'esecutore sia in grado di garantire l'adempimento comunque a tutte le sue obbligazioni e senza riduzione dei relativi standard tecnici e qualitativi nonché di sicurezza.

#### **Art. 25 Efficacia del Contratto e avvio dell'esecuzione.**

Il presente Contratto è valido efficace e produce i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione. L'avvio dell'esecuzione, per ciò che concerne la costituzione delle garanzie e l'organizzazione d'impresa è immediato dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro, ma relativamente alle forniture potrà

avvenire soltanto dopo che la committente avrà inviato uno o più contratti specifici applicativi all'esecutore, il quale sarà tenuto a provvedere immediatamente di conseguenza.

## PARTE VI

### CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

#### **Art. 26 Corrispettivo.**

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO aggiudicato si compone di due parti distinte, l'una relativa al CONTRATTO BASE e l'altra relativa alla OPZIONE a favore della committente, ed è complessivamente pari a: Euro 7.416.652,00 (settemilioniquattrocentosedicimilaseicentocinquantadue/00), così ripartito:

- Euro 6.742.652,00 Contratto base
- Euro 674.000,00 opzione.

Resta salva la possibilità per la committente di ordinare la fornitura di quantità relative diverse da quelle stimate per tipologia di beni, o di utilizzare addirittura l'intero importo per talune categorie di essi soltanto. Ferma la possibilità per SILFIspa di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

Il corrispettivo effettivamente da corrispondere all'esecutore sarà quello dovuto per i quantitativi oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e effettivamente forniti nei modi e nei tempi previsti, e sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario per le quantità ordinate. Nessun'altra somma spetterà all'esecutore ad alcun titolo.

#### **Art. 27 Caratteri dei corrispettivi contrattuali, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.**

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo della fornitura e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore.

#### **Art. 28 Prezzi unitari da applicare alle forniture oggetto del Contratto base.**

I PREZZI UNITARI inseriti nel Contratto nella misura indicata dall'esecutore con la sua offerta ai fini dell'aggiudicazione sono fermi e invariabili. Tali prezzi, precedentemente indicati, potranno



essere soggetti a revisione secondo quanto previsto all'Art. 9 delle CGA, ma in ogni caso resteranno fissi ed invariati per i primi 24 mesi dalla stipula del Contratto di Accordo quadro.

**Art. 29 Prezzi unitari da applicare alle forniture oggetto dell'opzione.**

Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni identici a quelli oggetto del Contratto base, si applicheranno i prezzi unitari applicabili per il Contratto base.

Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto base, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Per le forniture di tipo b) COMPLEMENTARI di beni diversi da quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino dell'esecutore per la tipologia di beni scelta e della percentuale di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.



### **Art. 30 Prestazioni comprese nel corrispettivo.**

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo è già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato
- b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire
- c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura
- d) documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione
- e) elementi accessori.

### **Art. 31 Contabilità a misura.**

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura" (moltiplicando le quantità fornite per i relativi prezzi unitari).

### **Art. 32 Modalità di pagamento del corrispettivo, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.**

In merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, si fa riferimento a quanto previsto all'Art. 12 delle CGA di SILFIspa, qui integrate da quanto segue. I pagamenti avverranno, secondo le prescrizioni di cui al Contratto ed al presente Schema di Contratto, in via diretta a favore di ciascun operatore economico interessato:

- sia in caso di esecuzione della fornitura da parte di appaltatore costituito in forma plurisoggettiva (per esempio: associazione temporanea di imprese, ove ciascun membro otterrà direttamente la corresponsione di quanto ad esso dovuto);
- sia ove più soggetti siano coinvolti nell'esecuzione (quali per esempio: subappaltatori e sub-fornitori, che otterranno direttamente la corresponsione di quanto ad essi dovuto).

Si applicheranno, a tutti i soggetti a qualunque titolo interessati all'esecuzione del Contratto, ed ai relativi pagamenti, le previsioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle

prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite ed accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure medio tempore correre i relativi termini per interessi.

### **Art. 33 Presupposti per la fatturazione.**

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa espressa accettazione scritta (anche tramite email o PEC) da parte del DEC e del RUP, che sarà comunicata, salvo non conformità riscontrate, entro 25 giorni naturali consecutivi dal ricevimento effettivo della merce, fermo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016. Anche in deroga rispetto alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa, il termine di pagamento contrattualmente imposto e accettato dall'esecutore è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura presso la committente. Resta inteso che la committente provvederà anche in termini inferiori, ove ciò sia materialmente consentito dai caratteri tempestivi ed esatti dell'esecuzione delle prestazioni, dalla accuratezza precisione e completezza delle fatture dell'esecutore e dei suoi adempimenti presupposti, nonché dall'effettiva e tempestiva erogazione del finanziamento presupposto all'acquisizione.

### **Art. 34 Verifiche sulla conformità delle forniture.**

Ai fini delle verifiche di conformità presupposte all'esecuzione e/o alla fatturazione delle prestazioni, la committente, può eseguire prove sui campioni e sui beni oggetto di fornitura, ricorrendo a:

- alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell'ART.12.1 del CTP,
- alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell'ART.12.2 del CTP.

Le spese per l'esecuzione di dette verifiche, ove affidate a terzi, saranno poste a carico del fornitore, con eventuali escussioni dalle fidejussioni, qualora i beni forniti non dovessero risultare conformi ai requisiti indicati nel CTP ed a quanto dichiarato dal fornitore in fase di offerta. Parimenti saranno

poste a suo carico tutte le eventuali spese necessarie per la risoluzione delle non conformità (ove la committente decida comunque di accettare i beni forniti e salva comunque la sua potestà di disporre di conseguenza la riduzione dei prezzi unitari e quindi del corrispettivo dovuto).

## **PARTE VII**

### **GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 35 Penali e sanzioni contrattuali.**

SILFIspa applicherà in danno dell'esecutore le seguenti tipologie di sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti e ritardi:

- sospensione dei pagamenti, nei casi previsti dal Contratto e dalla legge, nonché in tutti i casi in cui siano necessari verifica di conformità dei beni forniti, intervento sostitutivo per irregolarità retributive/contributive/fiscali dell'esecutore
- esecuzione in danno, ove la risoluzione in danno risulti per la committente più onerosa o comunque meno conveniente, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge e dal Contratto
- recesso, nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno, nei casi previsti dalla legge

e secondo le previsioni del successivo Art. 41.

#### **Art. 36 Prove di tipo.**

Ai fini delle verifiche di conformità presupposte all'esecuzione e/o alla fatturazione delle prestazioni, potendo la committente eseguire prove di tipo sui beni oggetto di fornitura, ne indica le tipologie principali all'Art. 12.2 del CTP; a tal proposito, la committente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire alcune o tutte le prove ivi elencate, nonché altre ulteriori prove previste dalle norme vigenti e applicabili.

Gli apparecchi di illuminazione che non supereranno tutte le prove cui verranno sottoposti o per i quali si avranno esiti difformi da quanto dichiarato dal fornitore non saranno accettati da SILFIspa e verranno scartati ai fini della fornitura, non saranno pagati, saranno applicate le conseguenti sanzioni contrattuali e come per legge (ivi comprese la riduzione del prezzo in ragione del ritardo per la successiva acquisizione di forniture conformi e l'eventuale esecuzione in danno).

E' facoltà di SILFIspa, in qualsiasi momento, effettuare o far effettuare la ripetizione, in tutto o in parte, delle prove di tipo.

Nel caso di esito negativo di una o più prove le stesse saranno sospese e le spese sostenute per

l'effettuazione di tali prove verranno addebitate al fornitore, salvo quanto disposto all'Art. 41 "Penali" del presente Accordo quadro e quant'altro applicabile per la risoluzione delle non conformità, secondo quanto indicato all'art. 10 delle CGA cui si rimanda.

**Art. 37 Tasso di guasto (*Failure rate*).**

I valori di tasso di guasto (di seguito anche "*Failure rate*") contenuti nella tabella sotto riportata sono da intendersi come valore massimo cumulativo di guasti per alimentatore e gruppo ottico da non superare nell'arco temporale previsto, dove Kf è il fattore moltiplicativo di riduzione del failure rate di base, offerto dal fornitore in sede di gara.

Nel periodo coperto dalla polizza aggiuntiva di cui all'Art. 70 "Polizze" del Disciplinare di Gara sarà verificato l'andamento del failure rate in base alla seguente tabella:

<i>Failure rate</i>	<i>Valore di failure rate dichiarato dal fornitore</i>
Failure rate entro 6 mesi dalla data di installazione degli apparecchi di illuminazione	$\leq ( 2\% * Kf )$
1 anno dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 2,5\% * Kf )$
3 anni dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 4,1\% * Kf )$
5 anni dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 5,6\% * Kf )$
7 anni dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 7,2\% * Kf )$
8 anni dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 8,0\% * Kf )$
9 anni dall'inizio dell'installazione	$\leq ( 8,8\% * Kf )$
Per gli anni successivi al 9° il tasso di guasto si calcola con metodo di interpolazione lineare	

**Art. 38 Deposito in giacenza per pronto intervento e ripristino in garanzia.**

Il fornitore per tutta la durata della garanzia tecnica di cui all'Art. 39 del presente Contratto, per la risoluzione celere dei guasti che potranno occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino indicato da SILFIspa le seguenti quantità di apparecchi di illuminazione:

<i>Tipico</i>	<i>Quantità in stock</i>
A.06.01	6
A.07.01	12
A.07.02	2
A.08.01	9

A.09.01	28
A.09.02	10
A.09.03	2
A.10.01	3
A.10.02	4
A.10.03	2
A.12.01	3
A.12.02	10
A.12.03	3
A.12.04	2
B.AV.01	7
B.AV.02	3
C.AS.01	2
C.AS.02	2
C.AS.03	3

La suddetta quantità dovrà essere consegnata alla committente contestualmente al secondo lotto di fornitura, a cura e spese del fornitore. Tale quantità non è inclusa nelle quantità di fornitura complessive, e dovrà essere reintegrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di restituzione del materiale guasto. Il materiale guasto resterà in giacenza presso i magazzini SILFIspa, e sarà a disposizione del fornitore che potrà ritirarlo a sua cura e spese, fino al 180° giorno di giacenza, trascorso il quale SILFIspa si riterrà espressamente autorizzata ad alienarlo o smaltirlo come riterrà opportuno.

Nessun corrispettivo sarà riconosciuto per il deposito né per i beni in deposito, trattandosi di prestazioni accessorie, che si intendono già remunerate con il corrispettivo per le forniture eseguite.

### **Art. 39 Garanzia tecnica sul prodotto**

Oltre a quanto indicato all'Art. 8 delle CGA, su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore rilascia una garanzia tecnica della durata pari a quella offerta in gara, ottenuta come descritto nel Disciplinare di Gara, e comunque della durata minima di 8 (otto) anni, decorrenti dalla data di consegna dei prodotti, che opera automaticamente, senza necessità di registrazione e/o attivazione. L'esecutore presta garanzia per i prodotti oggetto di fornitura riguardo ad ogni inconveniente e mal funzionamento, che non siano riconducibili a cause di forza maggiore, dove per cause di forza maggiore si intendono quelle dovute ad eventi di tipo (imprevedibile e assolutamente inusuale) ed

entità (superiore) sostanzialmente diversi rispetto a quelli cui verosimilmente i beni oggetto di fornitura dovranno essere esposti; garantisce altresì che siano esenti da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione nonché da errore di progettazione esecutiva, da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa. L'esecutore ne garantisce il buon funzionamento.

Nessuna limitazione di garanzia potrà essere opposta dall'esecutore ad alcun titolo né sulla base di alcun atto e, ove opposta sarà respinta, come saranno respinte anche eventuali riserve sul punto.

L'esecutore garantisce altresì gratuitamente la riparazione e/o la sostituzione del prodotto interessato da eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora ritenuta necessaria a giudizio di SILFIspa, la sostituzione dell'intero prodotto. SILFIspa ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. L'esecutore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando, a sue cura e spese, che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto proprio dell'acquirente o da causa di forza maggiore.

Oltre a quanto indicato all'Art. 8 delle CGA, su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore assicura una garanzia di durata pari agli anni offerti in sede di gara nel modello PT2mod per il Lotto 1.

La garanzia si intende relativa all'apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente interno.

Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori.

Dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l'uso di prodotti o parti di esso ricondizionati e/o rimessi a nuovo. Il periodo di garanzia per parti di prodotto sostituite sarà almeno pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale.

Si intende come guasto l'apparecchio illuminante in cui il malfunzionamento incida su un numero di sorgenti LED in esso contenute, tali per cui le prestazioni illuminotecniche non siano più in grado di garantire i valori minimi mantenuti. In caso di sorgenti multichip il numero da considerare è quello dei single chip che lo compongono. Il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verrà segnalato per iscritto o via mail al fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

La garanzia non copre i danni da incidenti e abbattimenti di pali o da rami o simili, e non è riferita a fulminazioni DIRETTE; la garanzia coprirà i danni da sovratensioni tipiche da manovre di inserzioni/disinserzioni.

La committente si riserva di non accettare eventuali prescrizioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione dei prodotti offerti, qualora le stesse prevedano procedure e/o interventi correttivi sugli impianti gestiti da SILFIspa, a carattere oneroso, obbligatorio o vessatorio, e pertanto qualora presenti potranno essere escluse dal Contratto.

Il valore della polizza aggiuntiva per tale garanzia tecnica è pari a € ....., calcolato secondo la tabella contenuta nell'Art. 70 "Polizze" del Disciplinare di Gara.

#### **Art. 40 Pezzi di ricambio**

**Pezzi di ricambio:** il fornitore dovrà garantire la fornitura di pezzi di ricambio originali o comunque compatibili con le apparecchiature fornite per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 41 Penali per il ritardo.**

La committente applicherà una penale pari al 5% del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i primi 7 giorni di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva pari all'1% sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incipienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di SILFIspa il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SILFI indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle



consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Firenze e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SILFI spa.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SILFIspa potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SILFIspa nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SILFIspa in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SILFIspa. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SILFIspa potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SILFIspa al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per SILFIspa di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

## **PARTE VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 Recesso unilaterale della committente.**

SILFIspa ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento delle forniture consegnate. Il diritto di recesso ad nutum, riconosciuto alla sola committente, non limita il dovere di correttezza e buona fede che incombe su entrambe le parti.



Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso stesso.

Dal momento in cui il recesso della committente produrrà i propri effetti, si applicheranno le previsioni di cui all'Art. 23 sull'esecuzione dei contratti specifici in corso alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto di Accordo quadro.

#### **Art. 43 Controversie.**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nell'esecuzione del presente Contratto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

#### **Art. 44 Riservatezza.**

L'esecutore è tenuto, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'Accordo quadro in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di SILFIspa.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

#### **Art. 45 Spese generali.**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico pro quota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture eventualmente ordinate.

#### **Art. 46 Documenti che fanno parte integrante del Contratto.**

Fanno parte integrante del presente Contratto, anche se materialmente non allegati, tutti i contenuti dei seguenti documenti:

- Bando di Gara
- Disciplinare di gara

- Rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte
- “Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa”, nella versione aziendale “REV 0.0” del 21/09/2016
- Capitolato Tecnico Prestazionale
- Cauzione definitiva
- Ulteriore polizza per la garanzia tecnica
- Offerta Economica - Lotto 1 presentata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione
- Offerta Tecnica PT1 - Lotto 1 presentata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione
- Offerta Tecnica PT2 - Lotto 1 presentata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione
- Offerta Tecnica PT3 - Lotto 1 presentata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione
- Offerta Tecnica PT4 - Lotto 1 presentata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione